

# **TI\_GERICHTE 11.1997.58 vom 24. Juli 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-07-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.58](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.58)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.58 du 24 juillet 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.58 del 24 luglio 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nuove allegazioni possono essere considerate in tal caso – a titolo eccezionale – ove servano a ridefinire il fabbisogno del figlio, ma solo verso l'alto, poiché il principio inquisitorio giova in primo luogo al figlio minorenne, non ai genitori. In concreto il documento prodotto dal convenuto il 17 giugno 1997 (decreto d'abbandono del 28 aprile 1997) non ha simile finalità ed è quindi inammissibile.

### **E. 2**

Il Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di \_\_\_\_\_ sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, fissandolo in fr. 1'200.– mensili. Ciò premesso, egli ha posto a carico del padre un contributo di fr. 800.– mensili (due terzi del fabbisogno), ritenendo che le capacità di guadagno di lui sono attualmente superiori a quelle della madre. Il primo giudice ha nondimeno previsto una riduzione di fr. 300.– del contributo durante le vacanze estive, nel caso in cui la figlia dovesse rimanere presso il padre per almeno tre settimane (anche non consecutive). I. Sull'appello principale

### **E. 3**

L'appellante rileva che il fabbisogno di \_\_\_\_\_ ammonterebbe in realtà a soli fr. 855.– mensili, poiché il minor costo della vita in Ticino giustificherebbe una riduzione del 25%. La tesi può essere condivisa solo in parte. Le note raccomandazioni devono invero essere adattate alle particolarità della singola fattispecie, segnatamente alla situazione economica e logistica dei genitori (DTF 122 V 125; Rep. 1994 298 consid. 5). Le somme indicate potrebbero quindi essere ridimensionate, dandosene gli estremi (una riduzione del 25% è in ogni modo il massimo prospettabile: edizione 1988, pag. 8 a metà). Nel caso concreto appare giustificato ridurre di un decimo i valori previsti dalle citate raccomandazioni per tenere conto sia della situazione economica del Ticino, inferiore a quella dell'area urbana di Zurigo, sia del reddito complessivo dei genitori (di fr. 6'386.– mensili, come si vedrà oltre), che non raggiunge quello medio considerato dalle citate raccomandazioni (attorno a fr. 7'000.– mensili). Il fabbisogno medio in denaro di \_\_\_\_\_ deve dunque essere fissato

in fr. 1'080.– mensili.

#### **E. 4**

L'appellante ritiene inoltre, con riferimento all'opinione di Hegnauer (Berner Kommentar, n. 37 ad art. 285 CC), che la posta per l'alloggio compresa nel fabbisogno in denaro della figlia (fr. 200.– mensili) dovrebbe essere ridotta del 30% poiché l'importo corrispondente andrebbe inserito nel canone di locazione della madre. La censura non può essere condivisa. Anzitutto la citazione di cui si prevale l'appellante non accenna a una riduzione della spesa per l'alloggio prevista dalle raccomandazioni del Canton Zurigo, ma dice soltanto che in fattispecie particolari si giustifica di inserire nel calcolo le cifre precise delle singole posizioni, piuttosto che riferirsi a quelle medie di tabelle che potrebbero rivelarsi inadeguate (poiché troppo basse o troppo alte). In secondo luogo gli oneri per l'alloggio dei figli vanno inseriti nel loro fabbisogno e non in quello della madre (Spycher, *Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden*, Berna 1996, pag. 156; I CCA, sen-tenza del 19 dicembre 1997 in re B. contro B.). Il fabbisogno in denaro di \_\_\_\_\_ va pertanto confermato in fr. 1'080.– mensili.

#### **E. 5**

L'appellante chiede inoltre di ridurre il contributo alimentare a suo carico a fr. 600.– mensili. Egli argomenta di non essere in grado di versare un importo superiore, stante il suo modesto reddito (che egli quantifica in fr. 3'177.– mensili), mentre la moglie disporrebbe di entrate ben più cospicue, di almeno fr. 6'531.– mensili. Il Pretore – come si è visto – ha posto il fabbisogno in denaro della figlia (fr. 1'200.– mensili) per due terzi a carico del padre e per il resto a carico della madre, soggiungendo che il primo è titolare di un avviato studio di architettura, mentre la seconda, avendo da poco iniziato un'attività commerciale, avrebbe attualmente capacità di guadagno limitate. a) Dagli atti risulta che l'appellante ha guadagnato fr. 70'146.25 nel 1993, fr. 23'095.70 nel 1994 e fr. 33'593.25 nel 1995 (doc. 17 e 19). Nella dichiarazione d'imposta per il biennio 1997/98 l'interessato ha dichiarato inoltre un reddito di fr. 63'041.90 annui nel 1996 e di fr. 58'314.50 nel 1997. Tenendo conto di tutti questi anni, all'appellante può dunque essere computato un reddito medio di fr. 4'136.– mensili. Egli sembra invero aver conseguito introiti non dichiarati (doc. S, T, U), ma a un esame puramente sommario appare arduo quantificarne l'ammontare mensile con sufficiente affidabilità. Il caso deve nondimeno essere segnalato all'autorità fiscale giusta l'art. 185 cpv. 1 LT perché accerti se e in che misura l'appellante abbia incassato proventi – come egli medesimo scrive – “in nero”. Quanto alla moglie, dalla dichiarazione d'imposta per il biennio 1997/98 si evince un reddito di fr. 20'278.– per il 1995 e di fr. 27'020.– per il 1996, sicché le sue entrate possono essere fissate in fr. 2'250.– mensili. b) Il fabbisogno minimo dell'appellante, che il Pretore non ha calcolato e che l'interessato sostiene di fr. 3'480.– mensili, è in realtà di fr. 3'114.– mensili (fr. 1'025.– minimo vitale, fr. 1'200.– locazione, fr. 205.– premio della cassa malati, fr. 484.– assicurazioni e fr. 200.– onere fiscale), il premio per la cassa malati della figlia \_\_\_\_\_ essendo compreso nel fabbisogno di lei. L'appellante rivendica un'indennità per l'uso dell'autovettura, ma se gli si riconoscesse una simile spesa, nelle disagiate condizioni economiche della famiglia gli andrebbe corrispondentemente ridotta la spesa per la locazione, inutilmente onerosa. Il fabbisogno della moglie può essere determinato in fr. 2'803.– (fr. 1'025.– minimo vitale, fr. 1'127.– locazione, fr. 302.– cassa malati, fr. 249.– assicurazioni e fr. 100.– onere fiscale). Sulla congruità della locazione inclusa nel fabbisogno minimo è superfluo interrogarsi, la moglie non esponendo altre spese che ne giustificerebbero la riduzione. c) Così stando le

cose, e tenuto conto del fatto che la moglie neppure è in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo, la richiesta di ridurre il contributo per \_\_\_\_\_ si rivela infondata. L'appello, su questo punto deve perciò essere respinto.

#### **E. 6**

Secondo l'appellante il dispositivo n. 2 dovrebbe essere completato con una clausola che gli consenta di essere interpellato in merito alle decisioni importanti concernenti la figlia. Ora, in pendenza di una causa di stato il giudice procede all'affidamento dei figli a un solo genitore, riservata l'autorità parentale del genitore non affidatario. Quest'ultimo conserva il diritto di essere consultato e di esprimere la propria decisione ( Mitsprache e Mitentscheidungsrecht ) su questioni importanti che riguardino il figlio, come per esempio la scelta della scuola o della professione, interventi medici rilevanti, educazione religiosa ecc. ( Spühler/Frei-Maurer , Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 201 ad art. 145; Hausherr/Reusser/Geiser , Kommentar zum Eherecht, n. 44 ad art. 176). L'appellante non ha quindi alcun interesse giuridico a che tale diritto, riconosciutogli già per legge, sia contemplato nel dispositivo del decreto cautelare. Anche su questo punto l'appello si rivela privo di buon diritto.

#### **E. 7**

Il Pretore ha accolto la richiesta di provvigione ad litem di fr. 3'000.– formulata dalla moglie limitatamente a fr. 1'500.–, rilevando che da un lato la procedura non aveva richiesto particolare impegno e che dall'altro l'istante, pur conoscendo al momento verosimili problemi di liquidità, non può tuttavia essere considerata indigente. L'appellante contesta di dover corrispondere una provvigione di causa alla moglie, negandone lo stato di indigenza. Ora, il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito o la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo. In concreto il marito, con un reddito di fr. 4'136.– e un fabbisogno minimo di fr. 3'114.–, ha un margine mensile di fr. 1022.–. Dedotto il contributo per la figlia di fr. 800.–, gli rimangono fr. 222.–, con i quali però deve remunerare anche il suo avvocato. Egli non può dunque essere tenuto a versare alla moglie una provvigione ad litem . Al riguardo l'appello è provvisto di buon esito. II. Sull'appello adesivo

#### **E. 8**

L'appellante adesiva contesta dapprima la riduzione di fr. 300.– del contributo per \_\_\_\_\_, durante le vacanze estive, prevista dal Pretore per il caso in cui la figlia dovesse trascorrere con il padre almeno tre settimane (anche non consecutive). Essa fa valere che anche in quel periodo essa dovrà comunque sopportare costi fissi per la figlia, come gli oneri per la locazione, la cassa malati e così via. L'assunto non può essere condiviso. Intanto, contrariamente a quanto sostiene l'interessata, il coniuge è tenuto a versare per quel periodo fr. 500.–, potendo egli dedurre unicamente fr. 300.– mensili. Inoltre tale deduzione corrisponde, già da sola, all'onere medio dell'affidamento diurno di \_\_\_\_\_ per la durata di tre settimane (circa fr. 400.– mensili: doc. N), costo che verrà meno in caso di soggiorno presso il padre. Questi infine si assumerà direttamente i costi per il vitto (fr. 210.– mensili) e le spese accessorie (fr. 105.– mensili) della figlia. Ciò posto, l'apprezzamento del Pretore resiste senz'altro alla critica.

#### **E. 9**

L'appellante adesiva chiede che il contributo alimentare per \_\_\_\_\_ sia dovuto già dal 1° settembre 1996 e non solo dal 1° febbraio 1997, come stabilito dal Pretore. A suo parere occorre far retroagire l'obbligo contributivo dal mese in cui è stato chiesto l'esperimento di conciliazione (16 settembre 1996) e non solo dal mese successivo all'inoltro dell'istanza per l'adozione di provvedimenti cautelari del 15 gennaio 1997, come ha ritenuto dal primo giudice. a) L'obbligo di versare contributi alimentari in via provvisoria può essere imposto anche – su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno, non oltre però il momento in cui è stata presentata l'istanza per il tentativo di conciliazione, e ciò quando anche la richiesta di provvedimenti cautelari sia stata formulata solo successivamente (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per analogia nell'ambito dell'art. 145 CC; DTF 115 II 201; S pühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 124 ad art. 145; I CCA, sentenze del 9 luglio 1997 in re S. contro S. e 1° giugno 1994 in re M. contro M.). Scopo di tale norma è quello di non penalizzare le parti che cercano un accordo amichevole prima di adire le vie legali (DTF 115 II 204). b) Nella fattispecie l'istanza di conciliazione – che crea litispendenza – è stata presentata il 16 settembre 1996, data alla quale i coniugi vivevano già da tempo separati. Quando anche l'istanza per l'adozione di provvedimenti cautelari sia stata introdotta solo il 15 gennaio 1997, nulla osta all'assegnazione retroattiva postulata dall'istante, con decorrenza però dal 16 settembre 1996 e non già al 1° settembre 1996, come chiede l'appellante adesiva. Resta riservato il diritto per il convenuto di dedurre dal contributo gli importi già pagati per la figlia, riferiti a tale periodo (pasti presso la scuola per l'infanzia, costo della famiglia diurna, tassa annua, premio cassa malattia per la figlia, premio assicurazione infortunio: doc. 30–33).

#### **E. 10**

L'interessata chiede ancora che la richiesta di provvigione di fr. 3'000.– sia accolta integralmente, e non solo nella misura di fr. 1'500.–. La questione è già stata trattata (consid. 7) e al riguardo l'appello adesivo si rivela infondato. III. Sulle spese e le ripetibili

#### **E. 11**

Visto l'esito dell'appello principale, da accogliere parzialmente, si legittima di suddividere gli oneri di procedura in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). La medesima ripartizione appare giustificata anche per i costi dell'appello adesivo, entrambi i coniugi rivelandosi in parte soccombenti. Quanto al dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, esso deve essere modificato di conseguenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato: 5. La domanda di provvigione ad litem è respinta. 6. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 130.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. II. Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. L'appello adesivo è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato: 3. A titolo di contributo alimentare \_\_\_\_\_ verserà per la figlia \_\_\_\_\_, tramite la madre \_\_\_\_\_, la somma mensile anticipata di fr. 800.– dal 16 settembre 1996. (3.1 invariato) IV. Gli oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. V. Intimazione a: – avv. dott. \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Bellinzona; –  
Ufficio circondariale di tassazione, Bellinzona (consid. 5a). Per la prima Camera civile del  
Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.